



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/dt

Roma, 12 luglio 2024

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Parma**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. n. 67/2024: Requisiti iscrizione Elenco esperti indipendenti per composizione negoziata della crisi di impresa

L'Ordine di Parma informa che un'iscritta all'Ordine ha depositato domanda di iscrizione all'elenco degli esperti per la composizione negoziata dichiarando di avere in corso di svolgimento, da quasi un anno, un incarico ricevuto dal MiMit - Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Detto contratto, conferito in seguito a selezione comparativa finalizzata al conferimento di incarichi di esperti da destinare al rafforzamento della Struttura per le Crisi di Impresa di cui all'art.1, comma 852, della legge n.296/2006 per lo svolgimento delle attività di prevenzione e gestione delle crisi aziendali, prevede diverse attività nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa da erogarsi a favore di un solo committente (il Ministero stesso); in tal modo l'iscritta avrebbe avuto modo di sviluppare un'esperienza, mirata nell'ambito della ristrutturazione aziendale e della crisi in molteplici ambiti e su un numero rilevante di realtà economiche di indubbia importanza nazionale. Infatti, poiché la Struttura per la Crisi d'impresa ha normativamente l'obiettivo di "... contrastare il declino dell'apparato produttivo anche mediante salvaguardia e consolidamento di attività e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni ... che versino in crisi economico-finanziaria ..." l'esperienza maturata dall'iscritta riguarderebbe il "... campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa ...", seppur non riconducibile alla Legge fallimentare o al Codice della Crisi d'impresa.

L'Ordine di Parma chiede se l'attività sopra indicata, ancorché non espressamente rientrante tra i sette casi indicati dal Ministero nelle Linee guida e di cui l'iscritta non è provvista, possa soddisfare il punto b) dell'art. 2 del Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini Territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e comunicati alle Camere di Commercio, Industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell'Elenco di cui all'art. 13, comma 3 del d. lgs. 12/1/2019 n. 14, come modificato dall'art. 6 comma 1 del d.lgs. 17 giugno 2022 n. 83.

Con riferimento alla richiesta dell'Ordine di Parma, si fa presente che l'art. 3, comma 3, d.l. n. 118/2021 convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021 n. 147, al fine dell'inclusione nell'elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata, stabiliva che Commercialisti e Avvocati iscritti al

rispettivo Albo professionale da almeno 5 anni potessero richiedere l'iscrizione all'elenco degli esperti della composizione negoziata qualora documentassero di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa. I contenuti della disposizione, abrogata dall'art. 46 del d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, sono stati trasferiti nel vigente art. 13, comma 3, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Attenendosi alla normativa, pertanto, ai fini dell'inclusione nell'elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata, il professionista deve:

- essere iscritto da almeno cinque anni all'Albo;
- essere in possesso della specifica formazione prevista dal decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del 21 marzo 2023;

- aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa. Con riferimento a tale ultimo requisito, le Linee di indirizzo del Ministero della giustizia diffuse con circolare del 29 dicembre 2021¹, prevedono espressamente che il professionista debba possedere le conoscenze e la preparazione necessaria per garantire che le trattative, una volta avviate, siano finalizzate alla soluzione della crisi di impresa. Da tale assunto il Ministero fa discendere la prescrizione in base alla quale, nel valutare la domanda presentata dall'iscritto l'Ordine sia tenuto a verificare l'effettivo possesso delle precedenti esperienze e il deposito della documentazione comprovante gli incarichi o i mandati professionali ricevuti.

Più nello specifico, dando rilievo unicamente alle attività che nel settore concorsuale conducono alla preservazione del valore aziendale, le Linee di indirizzo ministeriali individuano espressamente gli incarichi e le prestazioni professionali indicativi delle esperienze acquisite nella ristrutturazione aziendale e nella crisi di impresa.

Gli incarichi e le prestazioni professionali indicativi delle esperienze nella ristrutturazione e nella crisi di impresa che possono essere valutati sulla base di idonea documentazione allegata, come indicati nelle menzionate linee guida e successivamente integrati dal decreto dirigenziale del 21 marzo 2023 (allegato 4), in considerazione di quanto attualmente previsto nell'art. 13, comma 7, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 per quanti abbiano già ricoperto l'incarico di esperto di composizione negoziata, sono i seguenti:

- commissario giudiziale nell'ambito della procedura di concordato preventivo;
- commissario straordinario nelle procedure di amministrazione straordinaria;
- attestatore ai sensi degli articoli 67, terzo comma, lett. d), 161, terzo comma, 182-bis, primo comma, e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oppure ai sensi degli articoli 44, comma 1, lettera a), 54, comma 3, 56, comma 3, 57, comma 4, 63, 87, comma 3, 99, comma 2 e 100, comma 1, 284 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n.14;
- gestore della crisi incaricato della ristrutturazione dell'impresa agricola ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 oppure ai sensi dell'articolo 74 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n.14;
- advisor, anche legale, con incarico finalizzato alla predisposizione e presentazione di piani di risanamento attestati, di piani in accordi di ristrutturazione dei debiti, di convenzioni e/o accordi di moratoria con più creditori e, infine, di piani e proposte di concordati preventivi o fallimentari in continuità o misti;
- advisor, anche legale, con incarico finalizzato all'individuazione e alla soluzione delle problematiche fiscali per la ristrutturazione del debito tributario e previdenziale e funzionale alla ristrutturazione di imprese in crisi;
- advisor, anche legale, con incarico in ambito giuslavoristico, purché strettamente funzionale alla gestione dei rapporti con i dipendenti nell'ambito della ristrutturazione di imprese in crisi;
- attività di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati e di accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale se omologati relativi ad aziende rispetto alle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza;
- esperto nominato nell'ambito della composizione negoziata.

¹ Si tratta delle "Linee di indirizzo agli Ordini professionali per l'attività di selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi di impresa (art. 3 decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021 n.147)" diffuse con circolare del 29 dicembre 2021.

Inoltre, in considerazione della circostanza che, come il previgente art. 3, comma 3, d.l. n. 118/2021, l'art.13 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 faccia cenno a precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione, giova osservare come le menzionate Linee guida ministeriali precisino che gli incarichi e le prestazioni professionali rilevanti ai fini dell'inclusione nell'elenco possano essere individuati nel numero minimo di due (al riguardo, si ritiene che le due esperienze possano essere maturate anche per aver svolto incarichi o prestazioni professionali dello stesso tipo).

Ciò posto, le Linee di indirizzo ministeriali chiariscono che, nel valutare la domanda di iscrizione, l'Ordine territoriale deve verificare il possesso di almeno due esperienze tra quelle sopraelencate e il deposito della documentazione comprovante gli incarichi o i mandati professionali ricevuti e le cariche ricoperte nelle società interessate da operazioni di ristrutturazioni concluse con esito positivo con allegazione della visura camerale aggiornata della società a favore della quale sono state prestate le attività indicate nella domanda.

È doveroso segnalare, poi, come il Ministero, nelle stesse Linee di indirizzo, abbia auspicato la stretta osservanza della circolare del 29 dicembre 2021 da parte degli Ordini territoriali, di modo che la valutazione delle domande dei propri iscritti e della documentazione da allegare alle stesse, sia condotta secondo criteri uniformi su tutto il territorio, in aderenza alle Linee di indirizzo fornite. Tali Linee di indirizzo, infatti, venivano contemporaneamente inviate a Unioncamere affinché ne curasse l'invio alle commissioni istituite presso le CCIAA regionali per la nomina degli esperti.

Alla luce di tanto si ritiene che l'incarico vantato dal professionista iscritto dell'Ordine di Parma non possa essere valutato positivamente ai fini dell'inclusione del professionista medesimo nell'elenco degli esperti indipendenti *ex art. 13 d.lgs. 12 gennaio 2019, n.14*, mancando al richiedente la possibilità di documentare l'esistenza di pregressi incarichi di nomina giudiziale o di pregresse prestazioni professionali svolti per la ristrutturazione delle imprese.

Con i migliori saluti.

F.to Il Presidente
Elbano de Nuccio